

112

**EMENDAMENTO** *Accumulo A.C. 1336*

*Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice*

1. Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sono accreditabili ivi comprese le strutture, già autorizzate all'esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).
2. I gruppi appartamento e i centri diurni di cui al r.r. 7/2002, autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditabili.
3. Sono ammesse a domanda, a valutazione ai fini del rilascio del parere di compatibilità le richieste presentate **ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.**

*Blasi*

Il Consigliere Regionale (PD)

**Sergio Blasi**

*Sergio Blasi*

SUB EMENDAMENTO

AC. 1336 M. 15

SOSTITUIRE NEU'ARTICOLO OGNI PAROLA  
"6 MESI" CON "12 MESI"



già accetto esse  
emendamento  
creduto

espresso

**Riconoscimento dei Gruppi di Azione Locale quali Agenzie di Sviluppo Locale**

1. I Gruppi di Azione Locale, di seguito indicati GAL, attualmente operanti sul territorio regionale e convenzionate con la Regione Puglia per l'attuazione della misura 19 del PSR Puglia 2014/2020 e successive, sono riconosciuti quali Agenzie di Sviluppo Locale e operano quali soggetti privati nei territori di riferimento degli enti pubblici soci.
2. I GAL, anche ai fini della presente legge e nell'ambito della propria programmazione e progettazione di area, svolgono le seguenti attività, delegabili dagli enti pubblici soci ovvero promosse autonomamente dai GAL medesimi:
  - attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo sostenute dai Fondi SIE - Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FESR-FEASR-FSE-FEAMP e FCS).
  - animazione territoriale, promozione dell'attività d'impresa, *marketing* territoriale e politiche di attrazione nuovi investimenti, promozione e supporto all'impiego delle energie rinnovabili e delle tecnologie ambientali, indagine, studio, ricerca e monitoraggio di carattere socioeconomico sui territori di riferimento, supporto alla programmazione e alla progettazione territoriale degli enti locali.
3. La conservazione dello *status* di GAL quale Agenzia di Sviluppo Locale è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni
  - presenza negli organi di amministrazione di componenti, oltreché di natura privata, anche di natura pubblica rappresentativi del territorio di riferimento e del partenariato sociale componente della compagine societaria dei GAL;
  - presenza nella compagine societaria di quote in capo a soggetti di natura pubblica e privata e mantenimento delle stesse in capo a tali soggetti.
4. I GAL nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2 possono, previa specifica convenzione da adottarsi a cura della Giunta regionale e da sottoscrivere congiuntamente, configurarsi anche quali organismi intermedi di diritto pubblico di cui all' art. 2 punto 1.1) e 4 della Direttiva 2014/24 UE ed Art. 32 Par. 1 Reg. Ue. 1303/13.
5. Per le finalità della presente legge, a partire dal bilancio di previsione 2021, nel limite delle risorse disponibili, vengono stanziati le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente legge;
6. Con apposito regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinati i rapporti tra Regione Puglia e GAL derivanti dalla applicazione della presente legge.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente articolo non comporta impegno di spesa



Sub amendments all amendments 4. 32

Al curren 1, in fin, pr curre dal  
presente fin dal period, off' ungen la  
proch : "e sempre nome ultimi" -

V R

Set 2000



EMENDAMENTO AL D.D.L. \_\_\_\_\_ DEL BILANCIO DI \_\_\_\_\_

Art ....

" Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private"

Art. 1

1. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT) e nelle case di cura private ~~ed in tutte le altre strutture pubbliche e private,~~ ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista in possesso di abilitazione all'esercizio professionale e iscritto al relativo Ordine professionale, inquadrate nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura.

2. Le strutture di cui al precedente comma hanno novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per adeguarsi alla presente legge regionale.

3. L'ottemperanza alla presente legge viene riconosciuto quale requisito per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 6 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio.

Bari, \_\_\_\_\_

I consiglieri  
Cosimo Borraccino  
Paolo Pellegrino

*diseguito  
subito*



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare



a Puglia con Emiliano

Relazione *emiliano* 32

~~Proposta di Legge Regionale~~

~~" Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private "~~

### ~~RELAZIONE~~

La presente proposta di legge si propone di razionalizzare ed uniformare l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione dei farmaci negli istituti di ricovero, nei SERT, nelle case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche ove vengono utilizzati i farmaci. Troppo spesso questo servizio è affidato in maniera estemporanea a figure professionali che non hanno conoscenze sufficienti a comprendere la complessità della dispensazione del farmaco. Il testo si propone di affidare il coordinamento e la responsabilità all'unico professionista opportunamente formato per questo compito: il farmacista. Tale figura professionale ha acquisito negli ultimi anni competenze che vanno anche al di là delle proprie conoscenze chimiche, biologiche e farmacologiche, aggiungendo competenze cognitive diversificate come conoscenze di farmaco-economia, conoscenze cliniche, conoscenze di tipo legislativo, conoscenze di strumenti manageriali quali la programmazione e il controllo. E' del tutto palese che l'inserimento nell'organigramma delle strutture ove sono utilizzati i farmaci di una o più unità professionali laureate, abilitate ed iscritte all'ordine porterebbe vantaggi non solo organizzativi, ma anche di razionalizzazione e risparmio di risorse economiche. Inoltre, la collaborazione in team tra questo professionista e il personale medico e quindi i medici di medicina generale, sarebbe auspicabile anche per la scelta del percorso terapeutico che trarrebbe indubbi vantaggi per i pazienti rispetto ai possibili effetti collaterali, interazioni e indicazioni terapeutiche dei farmaci scelti. Pazienti che, con la presenza del farmacista, potrebbero essere seguiti anche dopo le dimissioni in un apposito programma di controllo dell'aderenza terapeutica. Uniformare la qualità e l'organizzazione della gestione del farmaco in tutte le strutture ove esso è utilizzato attraverso il coordinamento responsabilizzato del farmacista potrebbe contribuire a risparmi sia durante la degenza che nella fase successiva delle dimissioni grazie ad una migliore aderenza alle terapie assegnate.

Una similare pdl è stata presentata in data 30.07.2018 a firma del consigliere Borraccino n. 995/A con referto sostanzialmente positivo a cui però non è stato dato seguito (già iscritta all'ordine del giorno del 17.01.2019 della III Commissione consiliare permanente e non fu discussa né in quella sede né successivamente).

La relazione che precede è sostanzialmente la riproduzione della relazione già proposta dal proponente della pdl n. 995/A.

La presente non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.



3 A/d

EMENDAMENTO AL D.D.L. \_\_\_\_\_ DEL BILANCIO DI \_\_\_\_\_

**Borse di studio medicina generale**

“I diplomi di formazione specifica in medicina generale conseguiti dai medici ammessi con riserva ed in sovrannumero e senza corresponsione di borsa di studio al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2014-2017 nella Regione, che hanno partecipato a tutte le attività pratiche e teoriche del corso e che hanno superato positivamente le verifiche intermedie e l’esame finale nel triennio 2014/2017, in considerazione anche della carenza di medici di medicina generale nella Regione, sono ritenuti validi e privi di riserva alcuna come già a tal fine rilasciati”.

Clausola di invarianza.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio.

Bari, \_\_\_\_\_

Il consigliere  
Paolo Pellegrino

celebrato

**RELAZIONE**